

**Iscrizione N: MI02838**  
**Il Presidente**  
**della Sezione regionale della Lombardia**  
**dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

**Visto** l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**Visto**, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto;

**Visto** il decreto 3 giugno 2014, n.120 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

**Visto**, in particolare, l'articolo 26, comma 7, del decreto 3 giugno 2014, n.120, il quale stabilisce che in attesa del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, che fissi i criteri generali per la definizione delle garanzie finanziarie da prestare a favore delle regioni di cui all'articolo 212, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, resta in vigore il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'economia delle finanze, delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti 5 febbraio 2004, recante modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto (pubblicato sulla G.U. del 14 aprile 2004, n.87);

**Vista** la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo n. 1 del 30 marzo 2004, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10;

**Vista** la richiesta di rinnovo presentata in data **09/10/2024** registrata al numero di protocollo **112679/2024**;

**Vista** la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data **17/10/2024** con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo dell'iscrizione all'Albo nella categoria/e e classe/i:

**10A - D**

dell'impresa/Ente **AXSE SRL**;

**Vista** la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data **11/11/2024** con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. **AR0606682** prestate da **Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros** per l'importo di Euro **60000,00** per l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto;

**DISPONE**

**Art. 1**

*(iscrizione)*

L'impresa:

Denominazione: AXSE SRL

Con Sede a: CERIANO LAGHETTO (MB)

Indirizzo: VIA MILANO, 8

CAP: 20816

Codice Fiscale: 02043490966

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella/e categoria/e:



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi  
Via Meravigli, 9/B  
20123 MILANO (MI)

**10A** (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi)

**Classe D** (importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a euro 1.000.000,00)

Inizio validità: **14/01/2025**

Fine validità: **14/01/2030**

Il presente provvedimento di rinnovo dell'iscrizione è da intendersi integrato anche delle eventuali successive variazioni presentate dall'impresa e deliberate dalla Sezione prima della data di inizio validità dello stesso provvedimento di rinnovo.

**RESPONSABILI TECNICI:**

BARILANI SERAFINO

codice fiscale: BRLSFN63B25C566E

abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

**10A - D**

**Art. 2**

*(revoca garanzia finanziaria)*

La revoca della garanzia finanziaria prestata con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria da Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros n. AR0606016 del 18/12/2019 per la categoria 10A classe D con efficacia dal 14/01/2025.

**Art. 3**

*(svincolo garanzia finanziaria)*

La garanzia finanziaria di cui all'art. 2 resta efficace per un ulteriore periodo di due anni per le inadempienze verificatesi nel periodo dell'iscrizione all'Albo. **Decorso tale termine la garanzia si estingue automaticamente.**

**Art. 4**

*(prescrizioni)*

**Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall'impresa dall'area riservata del portale dell'Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo).** L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) L'attività di bonifica dei beni contenenti amianto deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, della Legge 27 marzo 1992 n. 257 e delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti;

2) L'idoneità tecnica delle attrezzature in dotazione deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria;

3) L'impresa è tenuta a produrre alla Sezione competente regolari appendici alla garanzia finanziaria prestata ai sensi dell'art. 17 del D.M. 120/2014 in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato;



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi  
Via Meravigli, 9/B  
20123 MILANO (MI)

4) Le imprese registrate EMAS, che fruiscono dell'agevolazione prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto 5 febbraio 2004, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n. 120;

5) Entro e non oltre 90 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal decreto 5 febbraio 2004;

6) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro e di ambiente, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

**Art. 5**

*(ricorso)*

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

MILANO, 11/11/2024

Il Segretario  
- Fiorenza Busetti -

Il Presidente  
- Marco Accornero -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

**Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19/07/2000 Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano )**

